

Regolamento di attuazione dello statuto SABI.

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 20/06/2000.

Norme relative all'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e dei Proviviri

Articolo 1

Nelle elezioni per il rinnovo degli 8 Consiglieri, ciascun votante potrà indicare nella scheda elettorale fino a 8 nomi di eleggendi Consiglieri

Articolo 2

In caso di rinnovo parziale del Consiglio, ciascun votante potrà indicare tanti nomi quanti sono i Consiglieri da sostituire.

Articolo 3 *

Nelle elezioni per il rinnovo dei Sindaci, ciascun votante potrà indicare nella scheda elettorale non più di 3 eleggendi Sindaci e 1 eleggendi Sindaci Supplenti

Articolo 4

Nelle elezioni per il rinnovo del Collegio dei Proviviri, ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale non più di 3 eleggendi membri effettivi e 2 eleggendi supplenti.

Articolo 5

Sulle singole schede, il nome di ciascun eleggendo non potrà apparire più di una volta per ciascuna carica Sociale. L'eventuale ripetizione del medesimo nome non costituisce voto aggiuntivo.

Articolo 6

Qualora esistano due o più Soci con uguale cognome, il voto espresso a loro favore sarà nullo se, oltre al cognome, non verrà indicato anche il nome o l'iniziale del nome che consenta l'inequivocabile identificazione del votato.

Articolo 7

Fra gli 8 Consiglieri eletti dall'Assemblea quello che ha ricevuto il maggior numero di voti ed in caso di parità, quello più anziano di età sarà responsabile di convocare gli altri 7 Consiglieri ed il Consigliere designato dall'E.N.C.I., entro 30 giorni dall'Assemblea elettorale, secondo le modalità di cui all'art. 19 dello Statuto.

Articolo 8

La convocazione del Consigliere designato dall'E.N.C.I. avverrà dopo che l'E.N.C.I. avrà reso noto alla Segreteria della S.A.B.I. la designazione medesima. In assenza di tale designazione, la convocazione è rivolta agli 8 Consiglieri eletti dall'Assemblea ed ai Sindaci. In attesa della designazione da parte dell'E.N.C.I., le convocazioni sono recapitate per conoscenza all'E.N.C.I.

Articolo 9

L'Ordine del Giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo, convocata seconda quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, deve includere la formalizzazione dell'accettazione delle cariche elettive e l'elezione delle Cariche di cui all'art. 18 dello Statuto. L'accettazione delle cariche deve essere confermata per iscritto e firmata dai singoli eletti ed il relativo documento sarà messo agli atti.

Articolo 10

Qualora 1 o più Consiglieri o Sindaci o componenti il Collegio dei Proviviri rinunciasse all'incarico o si dimettesse, verrà sostituito dall'Assemblea nella sua prima riunione come previsto dallo Statuto.

Articolo 11

La prima riunione di Consiglio, convocata secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento, viene presieduta dal Consigliere più anziano, solo per l'espletamento dell'O.d.G. relativo all'accettazione delle cariche e all'elezione del Presidente. Il Presidente così eletto assume la presidenza della riunione per la discussione degli altri argomenti eventualmente previsti dall'O.d.G.

I Delegati Territoriali

Articolo 12

I Delegati Territoriali vengono incaricati dal Consiglio direttivo della S.A.B.I. il loro incarico dura sino allo scadere del Consiglio Direttivo che li ha incaricati. L'incarico può essere rinnovato. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare l'incarico del Delegato in qualunque momento e/o modificare l'ambito territoriale affidato al Delegato.

Articolo 13

Il compito fondamentale del Delegato è di creare o mantenere contatti con i Soci. Egli collabora con la segreteria per il rinnovo delle quote sociali e per il reperimento di nuovi Soci.

Articolo 14

Il Delegato Territoriale si adopera per fornire assistenza e consulenza ai Soci, ai potenziali Soci ed ai simpatizzanti, offrendosi, se del caso, come tramite per favorire i contatti fra i Soci ed il Comitato Tecnico, e/o la Segreteria e/o il Consiglio Direttivo e/o allevatori di Bracchi Italiani. In questo ruolo è fondamentale che il suo comportamento non crei situazioni in cui si possa ravvisare il conflitto di interessi. Nel caso perciò in cui il Delegato sia anche allevatore, i due ruoli debbono essere mantenuti nettamente distinti, senza cioè che l'attività dell'allevamento sia in alcun modo avvantaggiata dal suo ruolo di Delegato.

Articolo 15

Il Delegato si adopera per promuovere la partecipazione dei Bracchi Italiani esistenti nella sua zona a manifestazioni cinofile. Egli contribuisce ad attivare tutte le iniziative volte ad incentivare la diffusione e la conoscenza del Bracco Italiano. Favorisce ed organizza incontri fra i braccofili con finalità tecniche o anche solo conviviali, così da promuovere la conoscenza e la coesione fra i Soci della zona.

Articolo 16

Il Delegato crea e mantiene contatti con gli organi periferici dell'E.N.C.I. e delle Associazioni Venatorie, svolgendo il ruolo d'intermediario fra questi ed il Consiglio Direttivo della S.A.B.I. per l'organizzazione di manifestazioni braccofile sotto forma di Prove Speciali, Mostre Speciali o Raduni e fornisce assistenza tecnica in chiave braccofila per il successo delle iniziative organizzate dagli organi periferici di cui sopra.

Articolo 17

Nella eventualità di manifestazioni organizzate direttamente dalla S.A.B.I. nelle zone di competenza del Delegato, egli agisce in nome e per conto della S.A.B.I. nel rigoroso rispetto delle previste norme e procedure organizzative, amministrative e fiscali.

Termini per l'applicazione delle norme disciplinari

Articolo 18

La denuncia a carico di un Socio nei modi previsti all'art. 27 dello Statuto, dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo entro il termine massimo di 60 giorni dalla data in cui è stato commesso il fatto denunciato o dalla data in cui si è avuta evidenza dell'illecito commesso o del comportamento passibile di provvedimenti disciplinari.

Articolo 19

A sua volta il Consiglio Direttivo è tenuto ad inoltrare la denuncia al Collegio dei Probiviri entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della denuncia. A tale scopo, se del caso, provvede direttamente il Presidente, informando di tale provvedimento il Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione successiva dalla data di inoltro della denuncia al Collegio dei Probiviri.

Articolo 20 *

Il Collegio dei Probiviri è quindi tenuto a notificare la denuncia all'interessato entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento della pratica inviatagli dal Consiglio Direttivo. La notifica all'interessato dovrà fra l'altro contenere i riferimenti temporali del procedimento dai quali sia desumibile il rispetto dei termini.

La mancata osservanza dei singoli termini temporali previsti agli articoli 18, 19 e 20 comporta la decadenza del provvedimento.

Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dallo statuto sociale dell'ENCI e dal relativo regolamento di attuazione in ordine ai procedimenti disciplinari avanti le Commissioni di prima e di seconda istanza istituite presso l'ENTE stesso

Documento sullo stato evolutivo della razza

Articolo 21

Per il conseguimento degli scopi sociali all'art. 1 dello Statuto, con frequenza triennale, il Consiglio Direttivo redige un documento sullo stato evolutivo della razza, mirato all'interpretazione dello standard morfologico. Il documento potrà essere realizzato anche più frequentemente qualora l'evidenziazione di particolari condizioni zootecniche ne suggerissero l'opportunità. Tale documento, la cui stesura coinvolgerà anche il Comitato Tecnico, sarà indirizzato alla Commissione Tecnica Centrale dell'E.N.C.I. e fornirà la base informativa da cui far scaturire univocità di indirizzi interpretativi dello standard morfologico della razza.